

3. Rendicontazioni periodiche

(art. 21 d. lgs. n. 58/1998 e art. 62 regolamento intermediari)

• delega di gestione

In caso di delega di gestione su base individuale di portafogli, il risultato della gestione dovrà essere rendicontato e notificato all'investitore mediante un unico rendiconto di gestione da parte dell'intermediario gestore–delegante.

risp. ques. n. 98025269/1998

• rendiconti periodici: contenuto minimo

Posto che lo schema di cui all'Allegato n. 5 del regolamento intermediari prevede le informazioni minime che l'intermediario autorizzato deve fornire alla propria clientela nella prestazione del servizio di gestione su base individuale, se da un lato non è possibile inserire nel rendiconto di gestione dati ulteriori o rappresentati anche secondo modi diversi rispetto a quanto espressamente contemplato, dall'altro l'intermediario può, in aggiunta al rendiconto, fornire ulteriori chiarimenti o indicazioni integrative se esclusivamente riconducibili alla finalità di rendere più chiara, trasparente e completa l'informazione fornita alla propria clientela.

risp. ques. n. 1027110/2001

• rendiconti periodici: risultati negativi ed effetto fiscale

In caso di risultato negativo della gestione di portafogli su base individuale, nel rendiconto si deve evidenziare alla voce "effetto fiscale" che il risultato negativo verrà dedotto nel successivo esercizio ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale.

Consob informa n. 45/1999

• modalità di inoltro

Il comma 2 dell'art. 62 regolamento intermediari nel prevedere l'invio al domicilio del cliente dei rendiconti, nulla dispone in ordine alle modalità di inoltro della suddetta documentazione, con la conseguenza che detto invio può avvenire a mezzo lettera ordinaria, essendo nella piena disponibilità e responsabilità dell'intermediario la scelta della modalità di invio ritenuta più idonea ad assicurare che, fermo restando il rispetto del termine per l'invio, il cliente riceva effettivamente il rendiconto in un ragionevole lasso di tempo. Rientra nella disponibilità e responsabilità dell'intermediario la scelta delle modalità con le quali dimostrare di avere adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 62, comma 2, regolamento intermediari.

risp. ques. n. 1005620/2001